



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

VERBALE dell'UDIENZA del

28 aprile 2011

nella causa n° ~~4403/2009~~ ^{5957/2009} R.G.

promossa da

c.f.: ~~XXXXXXXXXX~~

residente in ~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Pana e Matteo Gasparin come da procura a margine dell'atto di citazione e con domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, Corso Palladio n. 40.

CASO.it
- parte attrice -
contro

c.f.: ~~XXXXXXXXXX~~

residente in ~~XXXXXXXXXX~~, non costituitosi in causa;

- parte convenuta contumace -

Udienza di discussione orale e decisione

(art. 281 sexies c.p.c.)

Oggi 28 aprile 2011 ad ore 11.25 avanti al giudice dott. Guido Santoro sono comparsi:

per la parte attrice l'avv. Gasparin;

per la parte convenuta: nessuno;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Il procuratore della *parte attrice* conclude nel modo seguente:

N. 501/11 SENT.
N. 1337/11 REP.
N. 5957/09 R.G.

OGGETTO:
OPPOSIZIONE
AGLI ATTI
ESECUTIVI

-1- INVIAIO AVVISO
TELEFONICO
21 20 APR 2011

Il cancelliere
Raffaello CARLI
Santoro



1) Revocarsi e/o annullarsi l'ordinanza 10/12/2008 emessa dal Tribunale di Vicenza nel procedimento esecutivo mobiliare n. 372/08 es. e confermarsi l'ordinanza 03/06/2008, così come corretta dall'ordinanza 24/06/2008; si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle istanze e/o domande proposte da [REDACTED], anche in quanto inammissibili, improponibili, nulle e/o tardive.

2) In via subordinata: dichiarare inammissibili, improponibili, tardive, nulle e/o infondate l'istanza e le domande proposte da [REDACTED], e per l'effetto confermarsi l'assegnazione al sig. [REDACTED] dell'ulteriore quinto della retribuzione di [REDACTED]; in ulteriore subordine, assegnarsi l'ulteriore e diversa quota della retribuzione di [REDACTED] ritenuta congrua; in ultimo subordine assegnarsi il quinto della retribuzione di [REDACTED] dopo il pagamento delle somme pignorate nei precedenti procedimenti esecutivi.

3) In ogni caso: condannarsi [REDACTED] alla rifusione di spese, diritti ed onorari per il presente procedimento, con inserimento degli importi dovuti tra quelli sottoposti alla stessa esecuzione n. 372/08 es..

4) Si richiede fin d'ora l'acquisizione dei fascicoli dell'esecuzione n. 372/08 es. del Tribunale di Vicenza e dell'opposizione agli atti esecutivi n. 08/09 es. del Tribunale di Vicenza.

A questo punto si svolge la discussione orale, al termine della quale il Giudice pronuncia la seguente sentenza, di cui dà lettura alle parti.



Amato



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

in persona del magistrato dott. GUIDO SANTORO, in
funzione di giudice unico, pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo
con il numero 5957/2009 R.G. avente a

oggetto: opposizione agli atti esecutivi.-

**Concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione**

(art. 281 sexies c.p.c.)

premesso che

Con atto di citazione notificato in data 2-7-2009

[REDACTED] ha proposto opposizione agli atti
esecutivi nel procedimento esecutivo di
pignoramento presso terzi n. 372/08 es. chiedendo
l'annullamento dell'ordinanza 10/12/2008,
notificata in data 18/12/2008, emessa dal Giudice
dell'Esecuzione di Vicenza. A sostegno
dell'opposizione l'attore ha dedotto:

1) che esso opponente è creditore di **[REDACTED]**
[REDACTED] in forza dell'ingiunzione di pagamento n.
759/07 d.i. del Tribunale di Vicenza, sezione
distaccata di Schio, non opposta, nonché del

Santor



IL CASO.it



decreto di liquidazione delle spese dell'esecuzione n. 154/B/08 Cron., n. 13/08 es. del Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, non opposto;

2) che nel mese di febbraio del 2008, dopo aver notificato due distinti atti di precetto, aveva proceduto, avanti il Tribunale di Vicenza, al pignoramento della retribuzione del debitore, assunto a tempo indeterminato presso [redacted]

[redacted] di [redacted];

3) che in tale procedimento esecutivo il debitore non si era costituito né era comparso in giudizio;

4) che all'udienza 03/04/2008 la terza pignorata aveva rilasciato la seguente dichiarazione: "il sig. [redacted] è dipendente presso di noi;

percepisce la retribuzione mensile netta di 1.600 euro, come da prospetto paga che dimetto. Su tale somma vi è già la trattenuta di un quinto in favore di [redacted] (procedimento 1324/07 r.g.)

nonché, all'esito della prima, in favore di [redacted] (procedimento n. 1126/07 r.g.). Non vi sono altri pignoramenti o sequestri";

5) che, a fronte della dichiarazione della terza pignorata, il creditore aveva richiesto, in via principale, l'assegnazione di un ulteriore quinto netto della retribuzione, ai sensi dell'art. 545,

CASO.it



Scuto



comma 5, c.p.c., sussistendo il simultaneo concorso di cause di cui alla citata norma e, in subordine, l'assegnazione dell'ulteriore quota dello stipendio e delle competenze che il Tribunale avesse ritenuto congrua; in estremo subordine aveva richiesto l'assegnazione del quinto della retribuzione dopo il pagamento delle somme pignorate nei precedenti procedimenti esecutivi;

6) che, con ordinanza 03/06/2008, il Tribunale, conformemente alla richiesta principale del creditore pignorante, assegnava un quinto dello stipendio del debitore liquidando altresì le spese di procedura;

7) che l'ordinanza veniva depositata in Cancelleria in data 03/06/2008, e veniva notificata in tale data al debitore non costituito, ai sensi dell'art. 492 c.p.c.;

8) che, per un evidente errore di calcolo, l'ordinanza del Tribunale aveva conteggiato i crediti di uno solo dei due precetti, determinando l'importo dovuto in soli euro 6.426,50, anziché euro 9.115,74;

9) che aveva richiesto e ottenuto la correzione dell'errore di calcolo con ordinanza 24/06/2008, con la quale il credito complessivo veniva



determinato in euro 9.115,74;

10) che tale ordinanza era stata depositata in Cancelleria in data 24/06/2008, ed era stata notificata in pari data al debitore non costituito, ai sensi dell'art. 492 c.p.c.;

11) che, dopo la rituale notificazione dei provvedimenti alla terza pignorata, in data 18/12/2008 gli era stata notificata, presso il domicilio eletto, l'ordinanza del Tribunale di Vicenza **10/12/2008**, con la quale il Giudice dell'esecuzione, su istanza de 17/11/2008 del debitore e a modifica della propria ordinanza, aveva nuovamente determinato le somme dovute (euro 9.115,74) e nuovamente assegnato un quinto della retribuzione del debitore, disponendo, tuttavia, che "la presente ordinanza (che sostituisce quella del 03/06/2008), per il periodo successivo alla data odierna e fatto salvo quanto già corrisposto al creditore, venga eseguita dopo l'esecuzione delle ordinanze di assegnazione già emesse dal G. E. di Vicenza nelle procedure n. 1324/07 r.g. e n. 1126/07 r.g. di cui ha riferito il terzo esecutato, **[REDACTED]**., all'udienza del 03.04.08";

12) che solo a seguito della notificazione



dell'ordinanza 10/12/2008 era venuto a conoscenza, ex post, dell'iniziativa giudiziaria del [REDACTED], il quale, più di quattro mesi dopo la notificazione delle ordinanze del Tribunale di Vicenza, vistosi concretamente decurtato lo stipendio, aveva richiesto con istanza 17/11/2008 e anche ottenuto, inaudita altera parte, una sostanziale revisione dell'ordinanza di assegnazione;

13) che ritenendo tale provvedimento illegittimo lo intendeva impugnare con l'opposizione agli atti esecutivi e chiederne l'annullamento;

14) che, a tal fine in data 07/01/2009 aveva provveduto al deposito del ricorso introduttivo per opposizione agli atti esecutivi;

15) che, effettuate le rituali notifiche, all'udienza del 05/03/2009 il [REDACTED] si costituiva con comparsa;

16) che, con ordinanza 09/03/2009, il Tribunale aveva sospeso l'intera procedura esecutiva, assegnando alle parti il termine di 120 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;

17) che, su istanza 26/03/2009 di esso opponente, con provvedimento 30/03/2009 il Tribunale a modifica della propria ordinanza 09/03/2009, aveva limitato la sospensione alla sola ordinanza

Santos



10/12/2008, come richiesto dal [REDACTED].

* * *

Non si è costituito in questa fase il debitore [REDACTED] e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 26-2-2010.

Considerato che

1. La domanda dell'attore ha a oggetto l'ordinanza 10/12/2008 con la quale il giudice dell'esecuzione intendendo sostituire la precedente ordinanza di assegnazione delle somme del 03/06/2008 ha disposto una nuova assegnazione delle somme.
2. E avverso siffatto provvedimento si rivela pienamente ammissibile e rituale l'impugnazione con la opposizione agli atti esecutivi che è il mezzo con il quale formulare le opposizioni relative alla "regolarità formale" di "singoli atti di esecuzione" (art. 617, co. 2, c.p.c.);
3. il ricevuto insegnamento giurisprudenziale - puntualmente richiamato dall'opponente - conferma e ribadisce la piena ammissibilità del mezzo nel caso che ne occupa: Cass. civ., 23 febbraio 1995, n. 2071 ha in proposito stabilito che "l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione modifica una precedente ordinanza di assegnazione, nel procedimento di espropriazione presso terzi, non è

4.

5.

Scritto



impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. ma con l'opposizione agli atti esecutivi" (v. anche Cass. civ., 11 dicembre 2007, n. 25946; Cass. civ., 1 luglio 2005, n. 14096; Cass. civ., 15 maggio 2005, n. 10180);

4. ed è pure da condividere la non necessità di partecipazione a questo processo del terzo ([REDACTED]) in quanto, per assumere la veste di litisconsorte necessario, il terzo "deve avere interesse all'accertamento della estinzione del suo debito per non esser costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore, mentre non può assumere la posizione di parte in relazione alla sua qualità di custode ancorché interessato alle vicende del processo per adeguarvi il suo comportamento (e cioè pagare al suo creditore a processo estinto, ovvero al creditore indicato nell'ordinanza di assegnazione, se non ne è stata sospesa l'efficacia a seguito dell'opposizione)" (così Cass. civ., 22 maggio 2006, n. 11928; tra le altre, Cass. civ., 1 luglio 2005, n. 14106; Cass. civ., 25 luglio 2003, n. 11558);
5. l'ordinanza del g.e. 10-12-2008 qualifica come un "errore materiale" dell'ordinanza 03/06/2008 la



mancata disposizione che l'esecuzione di essa venisse differita all'esito delle precedenti esecuzioni in corso; come giustamente osservato dall'opponente, non può ricondursi al novero degli "errori materiali" la mancata disposizione de qua, non vertendosi in ipotesi di inesattezze di redazione del documento contenente il provvedimento decisorio e non riguardando l'espressione, ovvero

la indicazione di circostanze che non implicino per la loro correzione una valutazione di rilevanza ai fini del merito della causa; e l'ordinanza 10/12/2008 non corregge alcun errore materiale, ma ha il vero e proprio carattere della decisorietà

nel merito, riguardando di fatto l'accertamento, l'assegnazione e, soprattutto, la collocazione del credito e la modalità concreta di esecuzione del pignoramento; indiretta riprova del carattere decisorio si rinviene dalle argomentazioni spese a motivazione del provvedimento, che devono ritenersi vere e proprie considerazioni di merito ("ritenuta inconferente la giurisprudenza citata dall'esecutante perché relativa a crediti alimentari, quindi, diversi da quelli azionati") e su apprezzamenti di fatto e di diritto;

6. ne viene che l'ordinanza 03/06/2008 recava



statuizioni che dovevano essere oggetto di impugnazione nei termini a tal fine stabiliti dal codice di rito, con le connesse e conseguenti preclusioni derivanti dal decorso di siffatti termini senza alcuna impugnativa; in assenza di una tale impugnativa quell'ordinanza deve ritenersi immodificabile e irrevocabile (cfr. Cass. civ., 28 marzo 2001, n. 4494; Cass. civ., 26 maggio 1993, n.

5890);

7. i provvedimenti del Tribunale di Vicenza dovevano dunque essere impugnati entro 20 giorni dalla notificazione; ne consegue che l'istanza del debitore - poi accolta dal giudice dell'esecuzione

- era tardiva e inammissibile, essendo oramai definitiva l'ordinanza 03/06/2008, così come corretta con l'ordinanza 24/06/2008, ed essendo il relativo procedimento esecutivo da considerarsi estinto;

8. in definitiva, sul punto, il debitore dopo esser rimasto inerte per tutta la durata del procedimento esecutivo, senza promuovere alcun tipo di impugnazione (reclamo, opposizione) nei termini di rito, ha tardivamente lamentato asseriti errori di diritto ottenendo - attraverso un provvedimento irrituale e di natura decisoria nel merito, neppure

Sanct



emanato nel contraddittorio tra le parti - quanto avrebbe dovuto richiedere tempestivamente e con altri strumenti processuali; e l'ordinanza 10/12/2008, che ha accolto quelle inammissibili domande del [REDACTED] deve essere annullata;

9. l'accertata illegittimità dell'ordinanza assorbe ogni ulteriore profilo di doglianza sollevato con l'opposizione e conduce, di per sé sola, all'accoglimento della domanda principale dell'opponente;

10. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta e vanno poste a suo integrale carico;

per questi motivi

Il tribunale di Vicenza, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1.) **annulla** l'ordinanza 10/12/2008 emessa dal Tribunale di Vicenza nel procedimento esecutivo mobiliare n. 372/08 es., confermando per quanto occorra l'ordinanza 03/06/2008, così come corretta dall'ordinanza 24/06/2008;

2.) **condanna** la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 128,00 per esborsi, €

firmato



900,00 per diritti e onorari, oltre al rimborso
spese forfetario e agli oneri fiscali e
previdenziali se e come per legge dovuti.-

Vicenza, 28 aprile 2011.-

Il giudice

Guido Santoro

Guido Santoro

Il cancelliere

**IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI**

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APR. 2011

IL CANCELLIERE

**IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI**



IL CASO.it

**INVIATO A UNO
TELEFONICO
il 28 APR. 2011**

Copia del presente atto inviata
per la registrazione.

Vicenza **28 APR. 2011**

**Il Cancelliere
Antonio CARLI**
Antonio Carli

IL CANCELLIERE
Antonio Carli

